



COMUNE di  
FIANO ROMANO  
Città Metropolitana  
di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CONNESSE ALLA  
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI DI  
ORDINANZE SINDACALI – DI ORDINANZE DEI  
DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO CON  
CONTENUTO PRECETTIVO.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2018



**REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CONNESSE ALLA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI DI ORDINANZE SINDACALI – DI ORDINANZE DEI DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO CON CONTENUTO PRECETTIVO.**

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 3 – Principi generali applicazioni delle sanzioni Amministrative
- Art. 4 – Determinazione delle sanzioni amministrative
- Art. 5 - Soggetti accertatori
- Art. 6 - Verbale di accertamento – Contestazione e notifica
- Art. 7 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 8 - Sanzioni accessorie e misure di ripristino
- Art. 9 - Ricorso avverso il verbale di accertamento
- Art. 10 - Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione
- Art. 11 - Ordinanza-ingiunzione
- Art. 12 - Determinazione della sanzione
- Art. 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Art. 14 - Opposizione all'ordinanza ingiunzione
- Art. 15 – Riscossione coatta.
- Art. 16 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni
- Art. 17 - Destinazione delle cose confiscate
- Art. 18 - Entrata in vigore

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili di servizio (*di seguito "ordinanze comunali"*), con esclusione delle Ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 4, del citato D.L.vo 267/2000 e di quanto previsto dall'art. 9 del Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.*».

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche per violazioni di norme sulla cui inosservanza é tenuto a provvedere il Comune nonché di altre norme in materie di competenza comunale, contenenti unicamente il precetto ma non la relativa sanzione, salvo i casi in cui quest'ultima sia stabilita da una disposizione normativa Statale o Regionale.

Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

In caso di differenti interpretazioni, dovrà prevalere quella che assicura il rispetto del contenuto della prima parte del presente comma

## **ART. 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

All'accertamento delle violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981, n. 689 e della Legge Regionale Lazio n. 30 del 05.0.7.1994 “ *Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale*”

In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto inefficaci. Le disposizioni contenute in precedenti Regolamenti od Ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

## **ART 3 PRINCIPI GENERALI APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi.

#### **ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

*Salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa per violazioni alle norme alle Ordinanze e Regolamenti Comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (Venticinque/00) ad Euro 500,00 (Cinquecento/00).*

Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti che prevedono importi minori, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (Venticinque/00) ad Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00).

In relazione a quanto disposto dall'art. 16 comma 3 della Legge 689/1981 per le violazioni ai sotto elencati Regolamenti e Ordinanze comunali, il Consiglio Comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilisce il seguente importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma della citata Legge 689/81

#### **TABELLA VIOLAZIONI:**

<b>NORMA</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>PAGAMENTO MISURA RIDOTTA</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA IGIENE URBANA</b>		
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti	DA € 50,00 A € 500,00	€ 100,00
Mancata osservanza sulle disposizioni generali in materia di raccolta rifiuti	DA € 40,00 A € 500,00	€ 80,00
Conferimento di rifiuti urbani pericolosi al servizio pubblico di raccolta rifiuti	DA € 80,00 A € 500,00	€ 160,00
Divieto di intralciare l'opera degli addetti ai servizi	DA € 40,00 A € 500,00	€ 80,00
Esposizione dei rifiuti in giorni od orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta	DA € 40,00 A € 500,00	€ 80,00

<b>Mancato ritiro dei contenitori vuoti nei termini stabiliti</b>	<b>DA € 40,00 A € 500,00</b>	<b>€ 80,00</b>
<b>Danneggiamento dei contenitori messi a disposizione dall'Ente</b>	<b>DA € 30,00 A € 500,00</b>	<b>€ 60,00</b>
<b>Mancata pulizia del suolo a seguito di carico e scarico merci</b>	<b>DA € 70,00 A € 500,00</b>	<b>€ 140,00</b>
<b>Lordamento suolo pubblico da rifiuti derivanti da attività edilizie o che causano sollevamento di polveri</b>	<b>DA € 65,00 A € 500,00</b>	<b>€ 130,00</b>
<b>Deiezioni animali obbligo di rimozione</b>	<b>DA € 35,00 A € 500,00</b>	<b>€ 70,00</b>
<b>Mancata pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici</b>	<b>DA € 30,00 A € 500,00</b>	<b>€ 60,00</b>
<b>Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Mancata pulizia delle aree occupate per pubbliche manifestazioni</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Cernita non autorizzata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico</b>	<b>DA € 30,00 A € 500,00</b>	<b>€ 60,00</b>
<b>Ulteriori divieti previsti dal regolamento e non soggetti a norme penali e/o legislazione speciale</b>	<b>DA € 35,00 A € 500,00</b>	<b>€ 70,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA DIVIETO DI CONSUMAZIONE IN LUOGO PUBBLICO E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, IN BOTTIGLIE VETRO</b>	<b>DA € 40,00 A € 500,00</b>	<b>€ 80,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA CONSUMO IDRICO</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI DI CANI</b>	<b>DA € 60,00 A € 500,00</b>	<b>€ 120,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA PRATICA DELL'ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI</b>	<b>DA € 70,00 A € 500,00</b>	<b>€ 140,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA ELIMINAZIONE STERPAGLIE E PULITURA TERRENI – PREVENZIONE RISCHIO INCENDI</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ANIMALI</b>	<b>DA € 40,00 A € 500,00</b>	<b>€ 80,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA ATTIVITA' PROIBITE E USO DEL SUOLO PUBBLICO</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>

<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA ESECUZIONE DI GIUOCHI IN LUOGO PUBBLICO</b>	<b>DA € 30,00 A € 500,00</b>	<b>€ 60,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA DECORO DEI FABBRICATI E SCRITTE SUI MURI</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA DECORO DEI MONUMENTI E EDIFICI PUBBLICI E SCRITTE SUGLI STESSI</b>	<b>DA € 70,00 A € 500,00</b>	<b>€ 140,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA COMPORAMENTO ED ATTI VIETATI NEI GIARDINI, PARCHI FONTANE AREE VERDI</b>	<b>DA € 45,00 A € 500,00</b>	<b>€ 90,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA CORSI D'ACQUA</b>	<b>DA € 80,00 A € 500,00</b>	<b>€ 160,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI</b>	<b>DA € 30,00 A € 500,00</b>	<b>€ 60,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA ATTI VIETATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ( CARNEVALE – BEFANA- NATALE – CAPODOANNO – FESTE PATRONALI – FESTIVITA' IN GENERE ECC..)</b>	<b>DA € 40,00 A € 500,00</b>	<b>€ 80,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA MERCATO SETTIMANALE</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA QUIETE PUBBLICA</b>	<b>DA € 40,00 A € 500,00</b>	<b>€ 80,00</b>
<b>REGOLAMENTO/ORDINANZA POLIZIA URBANA</b>	<b>DA € 80,00 A € 500,00</b>	<b>€ 160,00</b>
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>		
<b>TITOLO II – QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>TITOLO III – TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA</b>	<b>DA € 60,00 A € 500,00</b>	<b>€ 120,00</b>
<b>TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA</b>	<b>DA € 45,00 A € 500,00</b>	<b>€ 90,00</b>
<b>REGOLAMENTO DEL COMPOSTAGGIO</b>	<b>DA € 35,00 A € 500,00</b>	<b>€ 70,00</b>
<b>REGOLAMENTO UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI</b>	<b>DA € 50,00 A € 500,00</b>	<b>€ 100,00</b>

<b>REGOLAMENTO/CIRCOLARI/ORDINANZA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</b>	<b>DA € 40,00 A € 500,00</b>	<b>€ 80,00</b>
--	------------------------------	----------------

Qualora per violazioni a norme di Regolamenti od Ordinanze comunali (*non citati nel presente regolamento*) attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore ad Euro 25,00 (*Venticinque/00*) e/o quello massimo eccedente Euro 500,00 (*Cinquecento/00*) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 5 - SOGGETTI ACCERTATORI**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di Regolamenti o di Ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689

Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

Il Sindaco può, con Decreto Motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, con riferimento a violazioni specificamente individuate nell'atto di nomina.

Il personale abilitato con Decreto del Sindaco deve essere munito di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio della funzioni loro attribuite.

Gli addetti degli organi a cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei Regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.

#### **ART. 6 - VERBALE DI ACCERTAMENTO – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**

La violazione di una disposizione di un Regolamento o di un'Ordinanza comunale dalla quale consegua l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria é accertata mediante la redazione di apposito verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- *l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;*
- *l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;*
- *le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;*
- *la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;*
- *le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;*
- *l'avvenuta contestazione della violazione o, nei casi di impossibilità, i motivi della mancata contestazione;*
- *la sottoscrizione del verbalizzante;*

- *in caso di contestazione immediata il verbale é sottoscritto, anche per ricevuta di copia, dal soggetto nei cui confronti é effettuata la contestazione; nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso. .*

Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro il termine di 90 (*novanta*) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 (*trecentosessanta*) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti all'estero.

In calce al verbale di accertamento devono essere indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso, nonché l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità del presente regolamento.

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge 689/81.

In caso di concorso di persone nella violazione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24.11.1981, n. 689, ad ognuna di esse deve essere contestata la violazione o notificato il relativo verbale.

## **ART. 7 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

Per le Violazioni indicate nella tabella di cui all'art.4 o per quelle indicate in misura ridotta/fissa stabilita per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità è ammesso il pagamento oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

Per quanto non previsto dal predetto comma, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione pecuniaria.

Il pagamento effettuato in misura inferiore non estingue l'obbligazione e la somma versata é trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione dell'obbligazione.

Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria o di una misura di ripristino, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 10 del presente Regolamento.

Il pagamento é effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. Non é data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

## **ART. 8 - SANZIONI ACCESSORIE E MISURE DI RIPRISTINO**

Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:

- *l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;*
- *l'obbligo di rimozione delle opere abusive;*
- *l'obbligo di sospendere una data attività.*

Nell'ipotesi in cui le norme dei Regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

Qualora la violazione di una norma dei Regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive.

Qualora il trasgressore e/o gli obbligati non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, con successivo provvedimento, adottato dal Dirigente e/o Responsabile del servizio, per le materie afferenti, nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7.8.1990 n. 241, agli stessi é intimato di provvedervi entro

un termine perentorio assegnato in proporzione all'entità dell'opera di ripristino da compiersi ed alla situazione concreta e comunque non superiore a 30 giorni.

Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'Ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito provvedimento giurisdizionale.

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 9 - RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono proporre ricorso in carta semplice contenente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità (SINDACO) competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 legge 689/81.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente a pena di nullità.

Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione davanti al responsabile del procedimento, (appositamente individuato) da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta

Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa

La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.

Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo generale del Comune, a mezzo pec ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In quest'ultimo caso, ai fini della tempestività, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

#### **ART. 10 - RAPPORTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE**

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24.11.1981, n. 689 (*connessione obbiettiva con un reato*), qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'autorità (SINDACO) competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 legge 689/81.

#### **ART. 11 - ORDINANZA-INGIUNZIONE**

L'autorità competente (Sindaco) nel termine di 180 giorni dalla proposizione del ricorso presentato, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

In caso contrario emette Ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed al ricorrente.

Qualora nei termini previsti non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad irrogare la sanzione, esaminato il rapporto di cui all'articolo precedente, emette, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, il soggetto competente deve avere riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.

Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste.

Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza di ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.

Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme in essa indicato

Del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento dell'Ordinanza di ingiunzione è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

L'Ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

## **ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DELL' ORDINANZA INGIUNTIVA**

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 24.11.1981, n. 689, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'Ordinanza di Ingiunzione, posta dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche

In particolare:

- a) qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso, se gli elementi conosciuti non consentono di determinare l'importo della sanzione secondo i criteri indicati dal citato art. 11, detto importo è determinato in misura non inferiore a quello meno favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo fissati per quella violazione o pari all'importo fisso stabilito dalla sanzione aumenta del 30% fino al limite massimo edittale stabilito.
- b) nel caso di reiterazione della violazione, accertata ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 24.11.1981 n.689, la sanzione amministrativa applicata con l'Ordinanza-ingiunzione é aumentata ciascuna volta successiva del 25% rispetto a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge 689/81, sino al raggiungimento del massimo edittale;

- c) qualora dagli scritti difensivi o dagli elementi conosciuti risultano le condizioni economiche disagiate per il pagamento rateale, si applica un importo pari al minimo edittale.

### **ART. 13 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA**

Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore ad Euro 300,00 (*Trecento/00*).

Si considerano condizioni economiche disagiate quelle riferite alla dichiarazione I.S.E.E., non superiore a € 6.500,00

La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.

Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che intende far valere ai fini del comma 1, che viene valutata anche tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria dovuta nel caso specifico.

Sulla richiesta di rateazione provvede il Dirigente/ Responsabile di servizio competente per materia con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.

Il procedimento di cui al presente articolo é regolato dall'art. 26 della Legge 24.11.1981, n. 689.

### **ART. 14 - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE**

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

### **ART. 15 – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 14 il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata

### **Art. 16 - AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI**

Per evitare che nel tempo si riduca eccessivamente il valore afflittivo delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dal presente regolamento, con proprio provvedimento la Giunta comunale può procedere all'aggiornamento del loro importo, fermo restando il limite minimo e massimo previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000

Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni, nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Gli importi aggiornati saranno arrotondati, nei limiti minimo e massimo, all'Euro per difetto.

## **ART. 17 - DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE**

La sanzione accessoria della confisca é regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dalle altre norme in materia.

Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dalle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte.

Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore di ciascuno.

Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

## **ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, é pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emessi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione nonché il termine e l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire gli interessati avverso il verbale di accertamento della violazione.

Il presente regolamento è atto di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Sono fatte salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali, Provinciali e quelle del Regolamento/Ordinanza non in contrasto con il presente regolamento.